

**ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 PER LA  
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VASCHE DI LAMINAZIONE AUSA"  
NELL'AMBITO DEL PIANO DI SALVAGUARDIA DELLA BALNEAZIONE  
(PSBO) DEL COMUNE DI RIMINI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI  
PROGRAMMA QUADRO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA REGIONALE N. 1689 DEL 27.10.2014.**

**TRA**

- la **REGIONE EMILIA ROMAGNA**, Codice Fiscale 80062590379, Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna, qui rappresentata da...;
- il **COMUNE di RIMINI**, Piazza Cavour n^ 27, P.IVA 00304260409, qui rappresentata dall'Arch. Daniele Fabbri in qualità di responsabile della Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana;
- **A.T.E.R.S.I.R.**, Autorità Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici ed i rifiuti, Codice Fiscale: 91342750378, Viale Aldo Moro 64, 40127 Bologna, qui rappresentata dall'Ing. Vito Belladonna in qualità di Direttore;
- **HERA S.p.A.**, V.le Berti Pichat n. 2/4 40127 Bologna (BO), P.IVA 04245520376, qui rappresentata dal Dr. Stefano Venier in qualità di Amministratore Delegato;

**PREMESSO CHE**

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16/02/2006 è stato approvato il Piano Generale del Sistema Fognario del Comune di Rimini, quale strumento di ingegneria per la pianificazione degli interventi alla rete comunale di fognature;
- con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 22 del 18/02/2010 e n. 16

del 10/02/2011 sono stati approvati indirizzi in materia di fognature e depurazione, in base ai quali è stato individuato come prioritario, tra i tre grandi obiettivi stabiliti dal Piano Generale del Sistema Fognario, quello della salvaguardia ambientale e della qualità delle acque;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 129 del 15/12/2011 è stato approvato il Piano di interventi prioritari per la salvaguardia della balneazione, quale piano stralcio del Piano generale del sistema fognario;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 25/07/2013, è stato approvato il "Piano generale del sistema fognario del COMUNE di Rimini. Piano di interventi prioritari per la salvaguardia della balneazione - PSB - PSB Ottimizzato. Proposta di piano economico finanziario e pianificazione degli interventi" ~~con la quale,~~ quale evoluzione ed integrazione e evoluzione del PSB originale, approvato con la citata deliberazione 129/2011;

- il PSBO è il piano degli interventi strutturali sulla rete fognaria di Rimini, che ha lo scopo prioritario di ridurre il numero e la frequenza degli scarichi di acque reflue diluite in mare, in concomitanza con gli eventi pluviometrici, che generano flussi non compatibili con la capacità di trasporto del sistema fognario;

- tali interventi prevedono la realizzazione di volumi di accumulo e di laminazione veri e propri, nei bacini in cui, a causa della densità ed estensione associate alla struttura del tessuto urbanistico, non risulti percorribile la soluzione che prevede la separazione delle reti;

- nello specifico i progetti di realizzazione di volumi di accumulo sono:

1) Interventi strutturali sulle fosse Colonnella I, Colonnella II e Rodella

2) Realizzazione vasca di laminazione Ospedale

3) Realizzazione vasca di accumulo, impianto di sollevamento e condotta sottomarina Ausa;

- gli interventi 1) e 2) sono attualmente in corso d'esecuzione, giusta convenzione tra il Comune di Rimini e il Gestore HERA spa in data 13/5/2014;

- relativamente all'intervento n.3), il Gestore ha predisposto uno studio di fattibilità, approvato dal Comune di Rimini con Delibera di Giunta Comunale n°175 del 24/06/2014 e tale intervento è stato inserito nella programmazione dei Lavori Pubblici 2014-2016 e nel bilancio di previsione 2014-2016;

- sulla base di tale studio di fattibilità è stato individuato un primo stralcio relativo alla vasca di laminazione Ausa in relazione al quale il Gestore ha predisposto le schede tecniche e il cronoprogramma dei lavori, documenti presentati alla Regione Emilia Romagna al fine di inserire il predetto intervento tra le priorità da realizzare in attuazione dell'art. 1, comma 112 della Legge n. 147 del 27/12/2013, che prevede il finanziamento di un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica.

#### **PREMESSO INOLTRE CHE**

- in applicazione della L.R.23/12/2011 n. 23 "Norme di organizzazione Territoriale delle Funzioni Relative ai Servizi Pubblici Locali dell'Ambiente" è stata istituita l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012,

alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione stabilendo altresì, dalla medesima data, la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art.30 della L.R. 10/2008 (Autorità dell'Ambito) e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all'ATERSIR;

- Hera S.p.A. è l'attuale gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale di Rimini in regime di continuità, essendo la relativa Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato scaduta in data 14/03/2012, nelle more dell'espletamento da parte di ATERSIR delle procedure di gara per il nuovo affidamento;

- con deliberazione del Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 23 del 13 novembre 2013 si da atto che, in attuazione delle linee guida per l'aggiornamento dei piani d'ambito, approvate dall'Autorità per l'Energia elettrica, il Gas ed il Sistema idrico (AEEGSI), cui sono state demandate le competenze in materia di regolazione tariffaria del Servizio Idrico Integrato, deve essere effettuata, anche per i territori nei quali l'affidamento della gestione risulti scaduto la predisposizione dei programmi di investimento e dei Piani economici finanziari, in considerazione delle nuove esigenze del territorio in termini di investimenti, *"con particolare riferimento al Piano Straordinario di Balneazione della Provincia di Rimini che si assume come prioritario da parte dell'Agenzia nel territorio di interesse"*;

- la succitata L.R. 23.12.11 n.23, all'art.8 – comma 6 – lettera c), prevede l'approvazione da parte dei Consigli Locali del Piano degli Interventi in coerenza con i Piani economici finanziari di competenza del Consiglio di

Ambito;

- il Piano di Ambito per l'area della Provincia di Rimini ha previsto nel settore fognario e depurativo, tra le priorità di intervento, l'estensione della copertura della rete fognaria e l'adeguamento e/o potenziamento in termini di capacità depurativa degli impianti di depurazione nonché la realizzazione di interventi di gestione integrata delle risorse idriche;
- con deliberazione n° 22 del 28 aprile 2014 il Consiglio d'Ambito di ATERSIR ha approvato il Programma degli Interventi (PdI) per il periodo 2014-2017, redatto ai sensi della deliberazione n. 643 del 27 dicembre 2013 dell'AEEGSI, che individua gli interventi necessari al conseguimento degli obiettivi di servizio, riportando per il periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- nell'ambito del PdI è stato inserito l'intervento di realizzazione della vasca di laminazione AUSA, e che lo stesso si configura tra quelli ad elevato "peso ambientale" e pertanto rientrante tra quelli ritenuti prioritari dalla Regione, al fine di contenere i carichi inquinanti sversati nell'area costiera dell'Adriatico Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa" definita area sensibile ai sensi dell'art. 91 del decreto legislativo n. 152/06;

**PREMESSO ALTRESI' CHE**

- con Deliberazione della Giunta Regionale 1689/2014 del 27/10/2014, a modifica della propria precedente deliberazione n. 1122/2014 in data

14/07/2014, la Regione Emilia Romagna ha approvato l'Accordo di programma quadro per l'attuazione del piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani (legge 27 dicembre 2013, n. 147)" individuando quale prioritario, in coerenza con il Pdl, approvato da ATERSIR, l'intervento di attuazione del PSBO di Rimini concernente la realizzazione della Vasca di laminazione AUSA;

- In data 7 novembre 2014 è stato stipulato tra il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Emilia Romagna l'"Accordo di programma quadro per l'attuazione del piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani";

- l'Accordo di programma quadro:

a) prevede la realizzazione dell'intervento "Piano per la Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato – realizzazione vasca di laminazione AUSA, come individuato e disciplinato nella documentazione, costituente gli allegati 1.a, 1.b e 1.c del predetto Accordo di programma;

b) definisce in euro 27.075.000,00, al netto di IVA, il costo dell'intervento, e ne prevede la copertura, quanto a Euro 8.871.201,90 grazie ai fondi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, art. 1, comma 112 della legge n. 147/2013, e quanto a euro 18.203.798, 10 ,00 con cofinanziamento del Comune di Rimini;

c) individua nel Gestore del Servizio Idrico Integrato, oggi HERA S.p.A., il

soggetto attuatore dell'intervento e beneficiario dei finanziamenti;

- il Comune di Rimini con deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 20/11/2014, esecutiva, ha previsto, nel proprio bilancio per l'esercizio 2014 e negli atti programmazione dei lavori pubblici, il finanziamento a proprio carico della quota di spesa di euro 18.203.798, 10 dell'intervento in oggetto mediante ricorso all'indebitamento;

- che trattandosi di intervento rilevante ai fini IVA, la spesa relativa all'applicazione di tale imposizione fiscale dell'importo di euro 3.038.2818 viene finanziata dal Comune di Rimini con risorse proprie, trattandosi di oneri finanziari che verranno recuperati mediante le ordinarie operazioni di liquidazione periodica dell'IVA .

- al fine di assicurare la realizzazione dell'intervento in oggetto si rende necessario stipulare tra la regione Emilia Romagna, il Comune di Rimini, ATERSIR ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato, oggi HERA S.p.A., uno specifico accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, volto a definire le attività comuni ed i reciproci obblighi e il rispetto delle tempistiche stabilite dall'Accordo di Programma Quadro di cui all'art. 1, comma 112 della legge 147/2013;

- il Comune di Rimini ha provveduto ad assumere il prestito con Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di parte della quota a proprio carico dell'investimento in oggetto

#### **RICHIAMATI**

- L'articolo 158 bis del Decreto Legislativo 152/2006 "Norme in materia ambientale" introdotto dall'art. 7 del Decreto Legge 133/2014 convertito nella Legge 164/2014, il quale dispone che i progetti definitivi delle opere

e degli interventi previsti nel piano di investimenti compreso nel Piano d'Ambito sono approvati dagli enti di governo degli Ambiti, che costituiscono anche autorità espropriante;

- la delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n°2201/2009 del 28/12/2009 "Direttive per la regolazione degli interventi finanziati dalle Società delle proprietà e dai Comuni", la quale disciplina la realizzazione di interventi assistiti dal finanziamento proprio di Comuni o delle Società delle proprietà, precisando "che tale modalità di realizzazione degli interventi possa essere attivata solo mediante apposito accordo tra Autorità d'Ambito, Gestore del servizio idrico integrato e Società delle proprietà o del Comune, fermo restando che gli interventi debbono essere svolti dal soggetto gestore del servizio";

- l'art.113 del D.Lgs. 267/2000 e in particolare:

- il comma 2, il quale stabilisce che gli Enti Locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni e pertanto tutte le opere di potenziamento del sistema fognario realizzate nel corso della gestione del servizio restano alla proprietà pubblica, fermo restando il diritto di utilizzo dell'affidatario per tutta la durata della gestione;

- l'art. 143 del Decreto Legislativo n° 152 del 3/4/2006, il quale stabilisce che gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge;

- il comma 5 ter il quale stabilisce che in ogni caso in cui la gestione della rete, separato o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratto d'appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica.

- Richiamate le deliberazioni ( Comune di Rimini, ATERSIR; Regione Emilia Romagna, Hera spa).....

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 - RICHIAMO ALLE PREMESSE**

1. Tutto quanto sopra premesso, ritenuto, considerato e richiamato costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo .

#### **ART. 2 – DEFINIZIONI**

Ai fini del presente accordo si intende:

- a) per “accordo di programma quadro” l'accordo stipulato in data 7 novembre 2014 tra Regione Emilia Romagna, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione territoriale e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- b) per “accordo” il presente accordo;
- c) per “parti” i soggetti sottoscrittori del presente accordo;
- d) per “intervento” il progetto di “Realizzazione della vasca di laminazione AUSA”, individuato dall'accordo di programma quadro.

#### **ART. 3 - OGGETTO**

1. Oggetto del presente accordo è la realizzazione e funzionalità

dell'intervento "Piano per la salvaguardia della balneazione ottimizzato – Realizzazione Vasche di laminazione AUSA", come individuato dall'Accordo di Programma Quadro sottoscritto tra la Regione Emilia Romagna, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e il Ministero dell'Ambiente e la Tutela del territorio e del Mare, e dai relativi allegati 1.a, 1.b, 1.c.. L'Accordo di programma quadro viene allegato al presente accordo per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A) e, per tutto quanto non diversamente e ulteriormente previsto nel presente atto, definisce modalità e tempi di attuazione dell'intervento e gli impegni delle parti.

#### **ART. 4 - IMPEGNI DEL GESTORE**

1. Con il presente accordo il Gestore pro tempore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale di Rimini assume l'incarico di progettare e realizzare la parte del Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato del Comune di Rimini", consistente negli interventi individuati nel citato Accordo di programma quadro e nei relativi allegati, concernente la "Realizzazione della vasca di laminazione AUSA".
2. Il Gestore, che assume ai fini del presente accordo e dell'accordo di programma quadro il ruolo di "attuatore" e "beneficiario" accetta tale incarico e assume le responsabilità e la disponibilità delle risorse che il Comune di Rimini e la Regione Emilia Romagna metteranno a disposizione con la sottoscrizione del presente accordo.
3. Il Gestore si impegna a progettare e realizzare gli interventi sopra indicati secondo le modalità e i tempi previsti dall'Accordo di programma quadro e relativi allegati nonché nel presente accordo.

4. Il gestore si impegna:

- a nominare, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del D. Lg. 163/2006 e in applicazione degli artt. 9 e 10 del DPR 207/2010, il Responsabile del Procedimento della fase di gara e il Responsabile del Procedimento delle fasi di progettazione ed esecuzione, e a darne, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, comunicazione ad ATERSIR, al Comune di Rimini e alla Regione Emilia Romagna;
- realizzare la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento nel rispetto delle norme del D.lgs. 163/2006 e DPR 207/2010 nonché di tutte le disposizioni in materia di lavori pubblici;
- a provvedere, ai sensi dell'art. 113 comma 5-ter D. Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 4, comma 234, L. 24/12/2003 n° 350, all'esecuzione delle opere previste mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 125 del Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs 163/2006 e all'articolo 329 e seguenti del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 207/2010;
- a provvedere alla direzione e contabilizzazione dei lavori, in conformità alle disposizioni in materia di realizzazione delle opere pubbliche;
- a svolgere ogni altra attività tecnica e amministrativa necessaria per la realizzazione e il collaudo dell'opera, assicurando in particolare il rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n° 136 e in materia di antimafia, ai sensi del D. Lgs. 6/972011 n° 159 e sue modifiche e integrazioni;
- a fornire tempestivamente al Comune e alla Regione tutta la

documentazione e le informazioni previste dall'Accordo di programma

quadro e dal presente accordo e in particolare:

- progetto esecutivo e verbale di validazione dello stesso;
- bozza di bando di gara e relativi allegati; nel bando dovrà essere indicato l'obbligo per l'aggiudicatario di accettare il subentro nel rapporto contrattuale del Gestore del servizio idrico integrato individuato dall'ente di governo dell'ambito a séguito della gara per l'affidamento del servizio;
- esito della gara pubblica e quadro economico dell'opera rideterminato in seguito all'intervenuta aggiudicazione con evidenziazione del ribasso ottenuto;
- contratto d'appalto;
- verbale consegna lavori;
- verbali di sospensione lavori;
- verbali di ripresa lavori;
- perizie di varianti;
- stati di avanzamento lavori;
- verbale di ultimazione lavori
- consegna di tutta l'ulteriore documentazione necessaria ai fini del collaudo.

5. Il Gestore si impegna a prevedere nei documenti di gara e nei contratti da stipulare con le imprese congrue penali da comminare all'appaltatore inadempiente al fine di garantire il rispetto dei tempi programmati per l'esecuzione completa delle opere.

6. Qualora il Gestore non rispetti l'obbligo di cui sopra, verrà trattenuta sulle somme da corrispondere al Gestore stesso una penale pecuniaria

pari allo 0,1% dell'importo dei lavori per ogni giorno di ritardo fino all'importo massimo pari al 10% dell'importo dei lavori, oltre all'eventuale risarcimento al Comune per i danni subiti dallo stesso a causa del ritardo.

7. Gli interventi, non appena realizzati e venuti ad esistenza, saranno di proprietà del Comune di Rimini ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113, comma 2, del TUEL 267/2000;

8. Ad ultimazione avvenuta e previo collaudo l'opera verrà messa a disposizione del gestore del servizio idrico integrato alle condizioni e con le modalità fissate nella convenzione stipulata tra Atersir e il Gestore del servizio;

9. Il Gestore non avrà diritto ad alcun compenso oltre a quelli previsti nel quadro economico allegato all'Accordo di programma quadro ovvero successivamente riconosciuti dalle Parti nel rispetto dell'accordo di programma quadro e del presente accordo.

10. Le modalità e i tempi per l'erogazione al Gestore dei trasferimenti sono disciplinati dall'Accordo di programma quadro e dal presente accordo;

11. A collaudo avvenuto e a completamento delle opere, il Gestore, resta obbligato a curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire il buon funzionamento in esercizio, in conformità a quanto stabilito nella convenzione di concessione del servizio idrico integrato stipulata.

#### **ART. 5 IMPEGNI DI ATERSIR**

1. Ai sensi dell'art. 158 bis del D. Lgs 3/472006 n° 152, introdotto dall'art. 7 del D.L. 12/9/2014 n° 133, convertito nella legge 11/11/2014 n° 164,

ATERSIR è titolare del procedimento preordinato all'approvazione del progetto definitivo e dell'adozione del relativo provvedimento.

L'approvazione del progetto definitivo da parte di ATERSIR comporta dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento e ne costituisce titolo abilitativo. Si dà atto che con nota in data 12/11/2014 prot. AT/2014/0007197 ATERSIR ha già provveduto all'indizione della conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e segg. della legge 241/1990.

2. Per l'esercizio delle predette funzioni, ATERSIR potrà avvalersi, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della L.R. 23/2011, degli uffici e servizi del Comune di Rimini, secondo i tempi e modalità più idonei per consentire l'efficace e tempestivo svolgimento delle attività.

3. Tenuto conto della intervenuta scadenza della Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di Rimini e di quanto richiamato in premessa al riguardo, Atersir si impegna ad inserire sia negli atti di gara per la scelta del nuovo Gestore, sia negli atti convenzionali di regolazione del servizio da sottoscrivere con il soggetto affidatario, l'obbligo di subentro nelle obbligazioni e nei diritti previsti in capo Hera, nascenti e derivanti dall'Accordo di Programma Quadro, dal presente accordo nonché dai suoi atti inerenti e conseguenti.

#### **ART. 6 – IMPEGNI DEL COMUNE DI RIMINI**

1. Trattandosi di intervento rilevante ai fini IVA, e pertanto del costo complessivo di euro 27.075.000 oltre ad IVA per euro 3.038.482,03, così in totale euro 30.113.482,03, Il Comune di Rimini si impegna a cofinanziare l'intervento per la quota di euro 21.242.280,13, mediante ricorso ad indebitamento per euro 18.203.798,10 e per euro 3.038.482,03

con risorse proprie, trattandosi di oneri finanziari che saranno recuperati mediante le ordinarie operazioni di liquidazione periodica dell'IVA.

L'erogazione dei trasferimenti al Gestore da parte del Comune di Rimini avrà luogo in conformità al piano delle erogazioni previsto dal cronoprogramma e al piano finanziario, allegati al presente accordo e ai successivi loro aggiornamenti.

I contributi comunali saranno erogati e liquidati dietro presentazione di richiesta di rimborso dei S.A.L. trimestrali comprovanti i lavori eseguiti, a firma del Responsabile nominato dal Gestore, tenuto a garantire le funzioni del Responsabile del Procedimento, attestante "di aver operato i necessari riscontri sulla regolarità della fornitura e della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi ai termini ed alle condizioni pattuite" entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta.

Decorsi tali termini, e fino alla effettiva liquidazione delle somme richieste, verrà applicato il tasso di riferimento BCE (ex Tasso ufficiale di sconto) aumentato di 4 punti percentuali.

Il Comune di Rimini, oltre a quanto previsto dal precedente art. 5, comma 2 si impegna a prestare ogni collaborazione necessaria ai fini dell'efficace e tempestiva realizzazione dell'intervento.

#### **ART. 7 – IMPEGNI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

Le risorse di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ex art. 1, comma 112 della legge n. 147/2013 pari a Euro 8.871.201,90 vengono trasferite alla Regione Emilia Romagna.

L'erogazione dei trasferimenti al Gestore da parte della Regione Emilia

Romagna avrà luogo in conformità al piano delle erogazioni previsto dal cronoprogramma a e al piano finanziario, allegati al presente accordo e dai loro successivi aggiornamenti.

Le suddette risorse saranno erogate e liquidate dietro presentazione di richiesta di rimborso dei S.A.L. trimestrali comprovanti i lavori eseguiti, a firma del Responsabile nominato dal Gestore, tenuto a garantire le funzioni del Responsabile del Procedimento, attestante “di aver operato i necessari riscontri sulla regolarità della fornitura e della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi ai termini ed alle condizioni pattuite” entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta.

Decorsi tali termini, e fino alla effettiva liquidazione delle somme richieste, verrà applicato il tasso di riferimento BCE (ex Tasso ufficiale di sconto) aumentato di 4 punti percentuali.

#### **ART. 8 - IMPEGNI COMUNI DELLE PARTI**

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva realizzazione dell'intervento, le

Parti si impegnano:

- a nominare ciascuno un Responsabile per l'attuazione del presente accordo nonché a comunicarne il nominativo alle altre Parti;
- ad aggiornare il cronoprogramma compreso nell'Accordo di Programma Quadro in relazione all'effettivo sviluppo delle attività progettuali, autorizzative, di affidamento e di esecuzione e di rendere coerenti a tali aggiornamenti le corrispondenti pianificazioni finanziarie;
- a fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività

amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla vigente normativa;

- a rimuovere con spirito di leale collaborazione tutti gli ostacoli che potranno insorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione dell'intervento;

- a dare attuazione con tempestività, diligenza e spirito di leale collaborazione ai compiti e agli impegni previsti dal presente accordo;

- a promuovere e ad accelerare, anche presso altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per dare attuazione al presente accordo.

2. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori del presente accordo non adempia a una o più parti del presente accordo e/o dell'accordo di programma quadro, per quanto di propria competenza, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti.

Ove insorgessero tra le parti, relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo, controversie, comunque non risolubili con spirito di amichevole composizione, si conviene fin d'ora che saranno di competenza del Foro di Rimini).

Il Comune di Rimini e la Regione Emilia Romagna procederanno di concerto alla designazione del Responsabile dell'intervento, di cui all'art. 13 dell'accordo di programma quadro, e alla nomina del collaudatore in corso d'opera e finale.

#### **ART 9 - SPESE GENERALI E TECNICHE SOSTENUTE DAL GESTORE**

1. Il Comune e la Regione riconoscono, pro quota, al Gestore le spese

generali e le spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo, nella misura prevista dall'Accordo di Programma Quadro.

2. Le spese di progettazione e di coordinamento sicurezza in fase di progettazione e il 50% (cinquantapercento) delle spese generali saranno riconosciute dopo la stipulazione del contratto di appalto, ad avvenuto ricevimento della seguente documentazione:

- progetto esecutivo e verbale di validazione dello stesso, con richiesta di procedere all'impegno delle somme previste a carico del Comune e della Regione;
- bando di gara e relativi allegati;
- esito della gara pubblica e quadro economico dell'opera rideterminato in seguito all'intervenuta aggiudicazione con evidenziazione del ribasso ottenuto;
- contratto d'appalto;

3. La quota parte del 90% (novantapercento) delle spese di direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, collaudo in corso d'opera e della rimanente parte del 50% (cinquantapercento) delle spese generali saranno riconosciute in termini percentuali con l'emissione degli Stati Avanzamento Lavori.

4. La restante quota parte del 10% (diecipercento) delle suddette spese verrà riconosciuta ad avvenuto ricevimento della seguente documentazione:

- verbale consegna lavori;
- verbali di sospensione lavori;

- verbali di ripresa lavori;

- perizie di varianti;

- verbale di ultimazione lavori

- consegna di tutta l'ulteriore documentazione necessaria ai fini del collaudo.

5. Si da atto le spese tecniche e generali potranno essere rendicontate sotto forma di:

- fatture quietanzate;

- accordi di asservimento;

- ore personale tecnico di Hera impegnato nell'attività, così come da estratti contabilità analitica aziendale.

#### **ART. 10 – DURATA E MODIFICA DELL'ACCORDO**

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione dell'intervento oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post, nonché all'intera erogazione dei contributi pubblici;

2. La presente convenzione produrrà effetti fino a che le opere non saranno state completate e collaudate ed i contributi pubblici interamente erogati.

3. A collaudo avvenuto e a completamento delle opere, il Gestore, resta obbligato a curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire il buon funzionamento in esercizio, in conformità a quanto stabilito nella convenzione di affidamento.

4. L'Accordo può essere modificato o integrato esclusivamente per iscritto e per concorde volontà delle Parti contraenti.

**ART. 11 – SPESE CONTRATTUALI**

1. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso e in questo caso le relative spese saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Allegati :

- Accordo di programma Quadro per l'attuazione del piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani sottoscritto in data 07/11/14.
- Quadro economico dell'intervento.
- Cronoprogramma alla data di sottoscrizione del presente accordo
- Piano finanziario dell'intervento alla data di sottoscrizione del presente accordo